

L'unito decreto per immigrazione e sicurezza pubblica, in sintesi

Il tanto politicamente discusso decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 è stato approvato il 28 novembre 2018 in via definitiva alla Camera e poi convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132. I suoi 40 articoli, che prevedono oneri finanziari di **oltre 440 milioni di euro** da quest'anno fino al 2026 coperti attingendo al programma "Fondi di riserva e speciali", intervengono su quattro macro tematiche: immigrazione, sicurezza pubblica, funzionalità del Ministero dell'interno e quelle dell'agenzia ANBSC per la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

A differenza di chi è dentro i contesti governativi che hanno generato la nuova disposizione legislativa, di chi è negli ambienti di puro scontro politico oppure di chi ricopre una funzione amministrativa pubblica, come i primi cittadini, a primo aspetto e presentato nei suoi minimi termini il decreto sembra assumere per lo più la funzione di strumento regolatore di un decoro pubblico che sembrava ormai perduto o quantomeno dimenticato. In realtà gli interventi introdotti sono tanti al punto che oggettivamente non si può dare un giudizio completo, positivo o negativo, su un decreto che interviene in modo così complesso. Ci sono norme attese da molte tempo mentre altre possono essere facilmente criticate da chi invece ha sostenuto il contrario, per anni e con azioni concrete. Per ragioni di sintesi vediamo i temi principali.

L'**immigrazione** è il primo aspetto richiamato dal decreto sicurezza, anche se vale la considerazione che è giusto che sia discusso all'interno del tema più ampio della sicurezza pubblica ma non è il solo. Al contrario, quindi, la sicurezza pubblica non è un solo problema di immigrazione. Il decreto prevede l'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sostituito da permessi per "casi speciali" (1 anno), ed introduce il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (2 anni), il permesso di soggiorno per calamità (6 mesi), quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità. Si precisa che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti.

In merito al trattenimento dell'immigrato, il periodo massimo di trattenimento nei Centri permanenti per il rimpatrio passa da 90 a 180 giorni, inoltre viene autorizzata la procedura negoziata al posto dei bandi pubblici di gara, per velocizzare l'allestimento dei CPR e attribuendo all'ANAC la funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, con spese di gestione che avranno specifiche forme di pubblicità per aumentare la trasparenza. Il Fondo utilizzato per i rimpatri viene incrementato di 3,5 milioni di euro per il triennio 2018-2020.

Sul fronte della protezione internazionale, le misure introdotte possono essere raggruppate in tre categorie: i richiedenti asilo, coloro ai quali è già stato riconosciuto lo status di rifugiato, accoglienza dei migranti. Viene distribuita territorialmente l'Unità di Dublino presso alcune prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni, organo che attualmente opera solo a livello centrale presso il Ministero dell'interno e che verifica lo Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata da un cittadino di un Paese terzo.

Venendo alla **sicurezza pubblica**, tanti sono gli aspetti interessati. La Polizia locale potrà accedere alla banca dati interforze CED del Ministero dell'interno anche per verificare l'esistenza di provvedimenti di ricerca nei confronti delle persone controllate nel corso del servizio di polizia stradale, e potrà utilizzare, in via sperimentale, c.d. taser. Vengono introdotte sanzioni penali per l'inottemperanza al **DASPO urbano** che sarà applicabile anche a ospedali e presidi sanitari, fiere, mercati, locali pubblici e luoghi di eventi e spettacoli pubblici. Sono introdotte nuove ipotesi di reato penale: esercizio "molesto" dell'accattonaggio, blocco stradale, ostruzione o ingombro di strade ferrate. Nel corso del procedimento penale sarà possibile utilizzare il braccialetto elettronico come modalità di applicazione e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare.

Con **finalità di sicurezza e di prevenzione del terrorismo**, si prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvalga di un apposito nucleo di personale di polizia penitenziaria per l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni acquisite in ambito carcerario. Per risalire all'identità di presunti terroristi che vogliono compiere stragi con automezzi affittati, viene posta in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di "veicoli senza conducente" l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. Per le stesse finalità, si prevede l'obbligo di comunicare le generalità degli alloggiati all'autorità di pubblica sicurezza anche per le locazioni brevi, con contratti di durata inferiore a 30 giorni. Oltre ai classici gestori di esercizi alberghieri, i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati penalmente con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206, come previsto dall'articolo 17 del Tulpis.

Infine, venendo al tema delle **telecomunicazioni**, è prevista la possibilità di disattivare coattivamente gli impianti di **tecnologia 5G** in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, da parte gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica. Per la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici sarà possibile disporre delle **intercettazioni**. Su quest'ultimo punto occorre ricordare che è attesa una rivisitazione della relativa disciplina, essendo stata bloccata la precedente riforma fino al 31 marzo 2019.

Giovanni Nazzaro

